



COMUNE DI FELINO

ORDINANZA SINDACALE

N° 53 DEL 16/10/2020

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN VIGORE DAL 16/10/2020 AL 31/01/2021

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i numerosi provvedimenti statali e regionali emanati al fine di contenere la diffusione e il contagio da virus Covid 19, tra cui:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- l'ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna datata 23/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 08/03/2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;
- il D.L. n. 18 del 17/3/2020;
- il DPCM 22 marzo 2020;
- il DECRETO del Presidente della Regione Emilia Romagna N. 41 del 18/03/2020;
- il DPCM 1 aprile 2020;
- il DPCM 10 aprile 2020;
- il DPCM 26 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna N. 74 del 30/04/2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della regione Emilia Romagna n.82 del 17/5/2020 con il quale, tra l'altro, si dispone che: ***è obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;***

VISTE le precedenti ordinanze sindacali che, coerentemente con le misure adottate dagli enti superiori, hanno previsto ulteriori e specifiche misure di contenimento applicabili sul territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 ed in particolare l'allegato 8 allo stesso in materia di fruizione di parchi e giardini pubblici;

RICHIAMATO il DPCM 14/07/20 ed in particolare l'allegato 1 con riferimento all'accesso agli uffici aperti al pubblico,

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2020 relativa alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2021”;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 43 del 15/09/2020 che, salvo quanto previsto dal dispositivo del presente atto, ha cessato i propri effetti ieri 15/10/2020;

CONSIDERATO che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti; e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

VISTO il DPCM 13/10/2020 che prevede, fra le altre cose, l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché **obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto** ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

VISTO l’art. 50 del TUEL D.lgs.n.267/2000;

ORDINA

1. l’accesso a tutti gli uffici pubblici comunali è consentito **con le porte di ingresso a battenti aperti e con l’obbligo di indossare la mascherina**;
2. l’accesso agli uffici dei **Servizi demografici** e del **Protocollo** è consentito **senza appuntamento**; la permanenza per l’attesa nell’atrio dell’edificio comunale è consentito ad un massimo di **n. 3 (tre) persone** contemporaneamente, che dovranno attendere il proprio turno mantenendo la **distanza interpersonale di almeno 1 metro**; gli utenti in sovrannumero dovranno attendere il proprio turno all’esterno dell’edificio;
3. l’accesso agli **altri uffici comunali** è consentito **su appuntamento e/o contattando previamente i numeri telefonici indicati sul sito del Comune www.comune.felino.pr.it**;
4. E’ altresì consentito l’accesso del pubblico alla biblioteca comunale Cesare Pavese con l’obbligo di indossare la mascherina, ad una persona alla volta ed esclusivamente per il ritiro/restituzione di libri o DVD, che potranno essere prenotati (via mail all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.felino.pr.it o al numero di telefono 0521-336078); non è consentito l’accesso del pubblico agli altri spazi della struttura;
5. per quanto concerne l’accesso e la permanenza all’interno dei cimiteri comunali è fatto obbligo:

- indossare mascherina
- igienizzare mani e/o indossare guanti;
- rispettare la distanza minima di un metro tra le persone;

6. di comunicare l'adozione del presente provvedimento:

- al Prefetto di Parma;
- all'Azienda USL di Parma;
- al Comando di Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense;
- al Comando dei Carabinieri di Sala Baganza;
- alla ditta Beta soc. Coop. Sociale di Bussolengo, concessionaria dei servizi cimiteriali del Comune di Felino.

La presente ordinanza sostituisce le precedenti, è immediatamente efficace e produce i suoi effetti fino al **31/01/2021**.

Dal Municipio, lì 16/10/2020

firmato digitalmente
IL SINDACO
LEONI ELISA / INFOCERT SPA